

A decorative graphic on the left side of the slide consists of several yellow five-pointed stars arranged in a curved, upward-sloping path against a dark blue background.

CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Università di Teramo

A.A. 2020/21

Prof.ssa Flavia Caloprisco

IV. IL SISTEMA NORMATIVO

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLO STATO MEMBRO

Conseguenza dell'inosservanza dello Stato membro degli obblighi loro imposti dai Trattati: *procedura d'infrazione*

Conseguenza della violazione di una norma europea: *risarcimento del danno subito*

(Sentenza ***Francovich e Bonifaci***)



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLO STATO MEMBRO

Ragionamento della Corte di giustizia:

«Lo Stato membro che non ha adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione **non può opporre** ai singoli l'**inadempimento** da parte sua degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa».

Conseguenza → se le disposizioni della direttiva sono *incondizionate* e *sufficientemente precise* sono idonee a conferire diritti ai singoli che possono far valere dinanzi ai giudici nazionali.



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLO STATO MEMBRO

Il principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da violazione del diritto comunitario ad esso imputabili è **inerente** al sistema del Trattato» per 4 motivi:

1) È necessario garantire la **piena efficacia del diritto UE** e la tutela dei **diritti** che sorgono in capo ai singoli

2) Obbligo di **leale cooperazione** → lo Stato (ivi compresi i giudici nazionali) sono obbligati a rimuovere le conseguenze della violazione.

3) art. 4, par. 3 TUE → secondo cui gli Stati sono tenuti ad adottare *tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto UE* (tra queste c'è l'obbligo di eliminare le conseguenze dannose che discendono dalla violazione del diritto UE).

4) art. 340, par. 2 TFUE → che stabilisce la **responsabilità extracontrattuale** dell'UE: obbligo di risarcire i danni da questa arrecati per fatti illeciti



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLO STATO MEMBRO

Da quanto sopra risulta che il diritto comunitario impone il principio secondo cui gli **Stati membri** sono tenuti a **risarcire i danni** causati ai singoli dalle **violazioni del diritto comunitario** ad essi imputabili in presenza di determinate **condizioni**:

- 1) La norma giuridica deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli
- 2) La violazione deve essere **grave e manifesta**
- 3) **Nesso di causalità** tra la violazione e il danno subito dai singoli



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLO STATO MEMBRO

Per ottenere il risarcimento del danno i singoli devono rivolgersi al **giudice nazionale**.

La Corte di giustizia, infatti, ha osservato che « *il diritto al risarcimento del danno trova il suo fondamento nel diritto UE ma l'individuazione della disciplina processuale e sostanziale della relativa azione risarcitoria è lasciata agli Stati membri* ».

Es. disciplina della competenza/modalità procedurali per esperire il ricorso/criteri di determinazione del *quantum* del risarcimento).



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLO STATO MEMBRO

Responsabilità dello Stato per i danni arrecati al singolo per una violazione imputabile a un organo giurisdizionale:

Sentenza *Traghetti del Mediterraneo SPA*

Questione pregiudiziale:

- 1) Se gli Stati membri possono rispondere dei danni arrecati ai singoli da una violazione del diritto comunitario, allorquando tale **violazione** è **imputabile** a un **organo giurisdizionale nazionale**.
- 2) Se si risponde positivamente alla questione n1) se sia incompatibile con il diritto UE una normativa nazionale che esclude la responsabilità dei giudici in relazione all'attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e che limita la responsabilità dello Stato ai casi di dolo e colpa grave del giudice.



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLO STATO MEMBRO

Ragionamento Corte di giustizia:

- 1) «Il principio della responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE vale con riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto UE, qualunque sia l'organo di tale stato la cui azione od omissione abbia dato origine alla trasgressione».
- 2) Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado. Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLO STATO MEMBRO

→ La **violazione** deve essere **grave e manifesta**. Al fine di valutare la *manifesta violazione* del diritto UE bisogna tener conto:

- Del grado di chiarezza e precisione delle norme violate
- Della inescusabilità e della gravità dell'inosservanza
- Della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE per i giudici di ultima istanza
- Contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione della Corte di giustizia



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLO STATO MEMBRO

Condizioni per far sorgere responsabilità dello Stato e diritto al risarcimento del danno del singolo:

1) La norma giuridica deve essere preordinata a conferire **diritti ai singoli**

2) La violazione deve essere **grave e manifesta**

3) nesso di causalità tra la violazione e il danno subito dai singoli

→ Per ottenere il risarcimento del danno i singoli devono rivolgersi al **giudice nazionale**.

La Corte di giustizia, infatti, ha osservato che «il diritto al risarcimento del danno trova il suo fondamento nel diritto UE ma l'individuazione della disciplina processuale e sostanziale della relativa azione risarcitoria è lasciata agli Stati membri» (es. disciplina della competenza/modalità procedurali per esperire il ricorso/criteri di determinazione del *quantum* del risarcimento).

Limite: principio di effettività e di equivalenza.



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLO STATO MEMBRO

Legge n. 18/2015 per adeguarsi al diritto UE ha previsto:

- Responsabilità indiretta → cittadino che ha subito un danno ingiusto dovrà agire nei confronti dello Stato che si rifarà in un secondo momento sul giudice responsabile.
- Il danno ingiusto deve essere una conseguenza di un comportamento/atto/provvedimento posto in essere con **dolo** o **colpa grave** o a seguito di un **diniego di giustizia**.
- Fatti salvi « i casi di colpa grave e di violazione manifesta della legge o del diritto dell'Unione Europea - e i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie **non** può dar luogo a **responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto** né quella di **valutazione del fatto e delle prove**».



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Principi generali del diritto servono ad interpretare il diritto dell'UE e dare coerenza al sistema, sono:

- **mutuati dagli ordinamenti interni**
- **mutuati dal diritto dell'UE**

I principi generali di diritto costituiscono parametro di legittimità degli atti delle istituzioni



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

I principi generali di diritto relativi a ogni sistema giuridico:

- **Certezza del diritto** *“Quanto al principio di certezza del diritto, esso esige, in particolare, che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (CG Irlanda c. Commissione)”*
- **Principio di legalità** *(articolato nel diritto a un processo equo, rispetto diritto di difesa, ecc) es. principio di legalità dei reati e delle pene: divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente che lo preveda espressamente come reato e ne stabilisca una sanzione: *nullum crimen, nulla poena sine lege.**



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

I principi generali di diritto relativi a ogni sistema giuridico:

- **Il legittimo affidamento** l'aspettativa che i soggetti amministrati possono avere sul mantenimento di una situazione giuridica nell'ipotesi di una modificazione, normativa o amministrativa, che non potevano ragionevolmente attendersi e quindi del tutto imprevedibile
- **irretroattività della legge penale, rispetto dei diritti quesiti, buona fede, ne bis in idem ecc...**

Non necessariamente i principi generali devono risultare comuni a tutti gli Stati membri: La Corte si avvale di un ampio margine di discrezionalità es. il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite anche se tale principio mancava in alcune legislazioni nazionali e non era contemplato dall'ordinamento italiano (**CG caso Berlusconi 3 maggio 2005**)



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

I principi generali propri all'ordinamento UE :

- **Leale cooperazione:** impone alle Istituzioni UE ma anche agli Stati membri di assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati e di astenersi da qualunque misura che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'UE;
- **Proporzionalità:** gli atti delle Istituzioni non devono oltrepassare i limiti di quanto strettamente necessario a raggiungere l'obiettivo;

Sussidiarietà, uguaglianza, parità di trattamento, non discriminazione in base al sesso o all'orientamento sessuale ecc...



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

I PRINCIPI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO

Tra i principi generali del diritto comuni agli Stati Membri rientrano i diritti fondamentali.

- Codificazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia: ad oggi il fondamento normativo in materia di diritti fondamentali si individua nell' **art. 6 par. 3 TUE** *«I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».*



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

I PRINCIPI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO

Criteri di interpretazione della Carta

- Laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa (Art. 52, 3).



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

I PRINCIPI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO

Adesione dell'UE alla CEDU

- L'Unione aderisce alla CEDU (art. 6, 2 TUE)
- La procedura è quella prevista dall'art. 218 TFUE con due particolarità: voto unanime del Consiglio previa approvazione del PE (molti problemi tecnici, politici e giuridici).
- 5 aprile 2013: progetto di accordo per l'adesione dell'Unione alla CEDU.
- 4 luglio 2013: richiesta della Commissione alla Corte di giustizia di un parere sulla compatibilità di tale progetto con i Trattati.
- 18 dicembre 2014: parere 2/13 negativo. Il progetto di accordo minaccia di pregiudicare le caratteristiche specifiche e l'autonomia del diritto dell'Unione.



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

I PRINCIPI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO

L'evoluzione della Corte di Giustizia sul tema dei diritti fondamentali

- **Causa Stauder (C-29/69)** La Corte afferma che i diritti fondamentali sono ancorati nei principi generali del diritto comunitario tutelato dalla Corte
- **Causa Internationale Handelsgesellschaft (C-11/70)** i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui essa garantisce l'osservanza ispirandosi alle tradizioni comuni degli Stati membri
- **Causa Nold (C-4/73)** i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui essa garantisce l'osservanza ispirandosi alle tradizioni comuni degli Stati membri e ai trattati internazionali per la tutela dei diritti umani di cui gli Stati membri sono parte (CEDU)



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

I PRINCIPI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO

- Uguaglianza e non discriminazione
- Libertà di religione
- Libertà di espressione e di informazione
- Libertà di circolazione e associazione
- Inviolabilità del domicilio
- Diritto di proprietà
- Rispetto della vita privata e familiare
- Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (ecc)



IV. IL SISTEMA NORMATIVO

I PRINCIPI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO

Nei confronti di chi operano tali principi?

Istituzioni → annullabilità dell'atto

Stati membri → procedura d'infrazione

Che funzione hanno?

Validità

Interpretazione

